Essenziale

AVIVA

Nota Informativa

Aviva Italia S.p.A.

Gruppo Aviva

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano – Recapito telefonico 0227751 - sito internet: www.avivaitalia.it
Indirizzo di posta elettronica:
-per informazioni di carattere generale: **assunzione_infortunimalattie@avivaitalia.it**
-per informazioni relative a sinistri: **liquidazione_sinistri@avivaitalia.it**

Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091- Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 77.814.095,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 45.684.400,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 32.129.695,00.

L'indice di solvibilità della Società di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 114,54%. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: Il contratto offerto è stipulato con tacito rinnovo; in mancanza di disdetta spedita dal Contraente alla Società, mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così successivamente. Per i contratti di durata poliennale il Contraente/Assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata da inviare alla Società. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art.1.8 - Proroga dell'Assicurazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società garantisce nel corso della durata contrattuale a seguito di infortuni della circolazione i casi di:
a) Morte da Infortunio,
b) Invalidità Permanente da Infortunio,
c) Diaria da Ricovero,
d) Spese di Cura.

a) MORTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. **Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti: Art.2.1 - Oggetto dell'assicurazione – Art.2.3 - Morte – Art.2.4 - Morte presunta – Art.2.8 - Raddoppio indennizzo morte in presenza di figli minori beneficiari - delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.**

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER MORTE DA INFORTUNIO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di indennizzo.

MORTE	CAUSA	INDENNIZZO
Capitale assicurato Euro 55.000,00 (prima combinazione)	INCIDENTE STRADALE	Euro 55.000,00
	UBRIACHEZZA ALLA GUIDA DI AUTO	NESSUN INDENNIZZO
	COLPO DI SONNO	Euro 55.000,00
	CADUTA DAL TETTO DI CASA	NESSUN INDENNIZZO
	INCIDENTE STRADALE con conseguenze mortali per l'assicurato ed il coniuge (raddoppio automatico del capitale assicurato)	Euro 103.300,00 (indennizzo massimo pagato nel caso di morte dell'assicurato e del coniuge in presenza di figli minori beneficiari)

b) INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza, liquiderà la percentuale di invalidità stabilita in base ai criteri di valutazione previsti dalla polizza ed al capitale assicurato. **Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione – Art.2.5 - Invalidità Permanente – delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.**

AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art.2.5 - Invalidità Permanente – Art.2.11 - Franchigie per Invalidità Permanente – delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

Per franchigia s'intende quella parte di danno che resta a carico dell'Assicurato; può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata.
Per massimale s'intende l'importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo ed equivale alla somma assicurata per la singola garanzia.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e massimali.

GARANZIA	GRADO DI INVALIDITA' ACCERTATO	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
INVALIDITA' PERMANENTE 80.000 Euro	15%	800 Euro a punto per 15 punti di invalidità meno 3 punti di franchigia	9.600 Euro

GARANZIA	GRADO DI INVALIDITA' ACCERTATO	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
165.000 Euro	15%	1.033 Euro a punto per 15 punti di invalidità meno 3 punti di franchigia (da 0 fino a 103.300,00 Euro si applica la franchigia di 3 punti) 617 Euro a punto per 15 punti di invalidità meno 5 punti di franchigia (oltre i 103.300,00 Euro si applica la franchigia di 5 punti)	12.396 Euro 6.170 Euro Totale 18.566 Euro
	35%	1.650 Euro per 35 punti (raggiunta o superata la soglia del 30% di invalidità, si indennizzano tutti i punti senza franchigia)	57.750 Euro

d) **DIARIA DI RICOVERO CONSEGUENTE AD INFORTUNIO**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza, liquiderà l'indennità stabilita in base al periodo durante il quale l'assicurato si è trovato ricoverato in una struttura ospedaliera pubblica o privata regolarmente riconosciuta. **Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art.2.6 - Diaria da ricovero – delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.**

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO RICOVERO DA INFORTUNIO
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e dell'indennizzo.

GARANZIA	GIORNI DI RICOVERO CERTIFICATI	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
ricovero in ospedale pubblico / casa di cura privata a seguito di incidente stradale (28 Euro al giorno)	20 gg.	nessuna	560 Euro (28 Euro al giorno per 20gg.)
ricovero in ospedale pubblico / casa di cura privata a seguito di incidente stradale (28 Euro al giorno) con intervento chirurgico	30 gg.	nessuna (non previsto il rimborso delle spese per l'intervento chirurgico)	840 euro (28 Euro per 30 giorni)

c) **SPESE DI CURA CONSEGUENTI AD INFORTUNIO**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza, rimborserà le spese rese necessarie in seguito ad infortunio nei limiti stabiliti in polizza**. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art.2.7 - Rimborso Spese di Cura – delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.**

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER SPESE DI CURA DA INFORTUNIO
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie.

GARANZIA	AMMONTARE SPESE SOSTENUTE	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
Spese mediche sostenute in seguito ad incidente stradale massimale di 2.750 Euro	1000 Euro per onorari dei medici 500 Euro per medicinali 300 per acquisto apparecchio protesico	nessuna limite del 30% limite del 30%	1.000 Euro 150 Euro (30% di 500 Euro) 90 Euro (30% di 300 Euro)
	5.000 Euro di onorari dei medici	Limite somma assicurata 2.750 Euro	rimborso di 2.750 Euro

AVVERTENZA: L'Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno di età dell'Assicurato. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art.1.16 - Limite di età – delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti o conseguenze sulla prestazione; per aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art.1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C. Si rinvia ai seguenti: Art.1.5 - Aggravamento del rischio – Art.1.6 - Diminuzione del rischio – delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.**

7. Premi

La polizza Essenziale (infortuni conducente) puo' avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all'anno.
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art.1.3 - Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento e frazionamento del premio – delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.**

I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono i seguenti:
– Assegno, bancario/circolare/postale, munito della clausola di non trasferibilità;
– Bonifico bancario;
– Contanti fino ad un importo annuo pari a € 750,00 per singolo contratto;
– Carta di credito "Aviva".

E' ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali e l'aumento previsto per il frazionamento semestrale è del 3%.
I premi devono essere pagati all'Agenzia/Broker alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio, se convenuto in polizza, sono soggette ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art.1.12 - Adeguamento automatico – delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

9. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Sia per il Contraente che per la Società è prevista la possibilità di recedere dal contratto secondo le modalità descritte dall'Art.1.7 - Recesso in caso di sinistro – delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art.2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi
I premi sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Detraibilità fiscale dei premi
Relativamente ai Premi pagati per le Garanzie Morte e Invalidità Permanente, a condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, il Contraente ha diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dallo stesso ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14.
In particolare, ai sensi del D.LGS 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare) a fronte dei premi versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di Euro 245,32, ottenuto applicando l'aliquota del 19% all'importo massimo di Euro 1.291,14.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art.3.1 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi – Art.3.2 - Criteri di indennizzabilità – delle Norme che regolano i Sinistri.

14. Reclami

Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad **AVIVA ITALIA SPA** - **SERVIZIO RECLAMI – con Sede in Milano – Viale Abruzzi 94 – numero di fax 02/2775245 – indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.it.**
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).
I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliative ove esistenti.

15. Arbitrato

Per le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio nonché sui criteri di indennizzabilità, Le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. **Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art.3.4 - Arbitrato – delle Norme che regolano i Sinistri.**

AVVERTENZA: Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l'Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AVIVA ITALIA SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
ANDREA BATTISTA

GLOSSARIO

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Franchigia
La parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo.

Indennità giornaliera da ricovero
La degenza dell'Assicurato in Istituto di cura legalmente riconosciuto, resa necessaria a seguito di infortunio, ininterrotta e con pernottamento.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente
La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio di una qualsiasi attività, indipendentemente dall'attività svolta dall'Assicurato.

Morte
Il decesso dell'Assicurato per infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società
Aviva Italia S.p.A.- Compagnia del Gruppo Aviva con sede in Viale Abruzzi 94, 20131 Milano – autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) – Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e P.IVA n. 09197520159.

Spese di cura
Le spese sostenute dall'assicurato rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio.

PAGINA NON SCRITTA

Aviva Italia S.p.A.
V.le Abruzzi 94 20131 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

AVIVA

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Mod. 12552 - 10.000 - 10/2010 - LGA